

**Studio Legale**  
**Avv. Mario Chieffallo**  
*Patrocinante in Cassazione*  
Viale Olimpico n. 4  
88040 SAN MANGO D'AQUINO (CZ)  
Tel/Fax 0968.96193  
Cell. 347.5448213

**TRIBUNALE DI CATANIA**

in funzione di Giudice del Lavoro

**Ricorso ex art. 414 c.p.c. con istanza di notificazione  
per pubblici proclami**

**PER**

**LO CASTRO Adriana**, nata a Randazzo (CT) il 07.03.1989 e residente in Catania (CT) Via San Giacomo n. 3, C.F.: LCSDRN89C47H175T, ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale dell'avv. Mario Chieffallo del Foro di Lamezia Terme, C.F.: CHFMRA72A19M208T, PEC: mario.chieffallo@avvlamezia.legalmail.it, fax 0968.96193, che la rappresenta e difende giusta procura posta in calce al presente atto; il predetto difensore dichiara, ai sensi del secondo comma dell'art. 176 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio numero di fax 0968.96193 o all'indirizzo di posta elettronica certificata: mario.chieffallo@avvlamezia.legalmail.it

**-ricorrente-**

**CONTRO**

**- Ministero dell'Istruzione**, in persona del Ministro *pro-tempore*;



- **U.S.R. Sicilia – Ambito Territoriale per la provincia di Catania**, in persona del legale rappresentate *pro-tempore*, con sede in Catania, Via P. Mascagni n. 52;

- **I.I.S.S. “Enrico Medi”**, in persona del Dirigente Scolastico *pro-tempore*, con sede in Randazzo (CT), Via Papa Giovanni Paolo II s.n.c.;

tutti elettivamente domiciliati *ope legis* presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, con sede in Catania, Via Vecchia Ognina n. 149, PEC: ads.ct@mailcert.avvocaturastato.it

**-resistenti-**

### **NONCHE’**

- eventualmente nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella terza fascia delle graduatorie d’istituto del personale ATA *-profilo di assistente amministrativo e collaboratore scolastico-* pubblicate dall’ I.I.S.S. “Enrico Medi” di Randazzo (CT), valide per il triennio 2021/24, i quali subirebbero un pregiudizio dall’accoglimento del presente ricorso

**-controinteressati-**

### **OGGETTO**

Correzione del punteggio assegnato alla ricorrente nella graduatoria di terza fascia del personale ATA *-profilo di assistente amministrativo e collaboratore scolastico-* per la mancata valutazione del titolo di servizio civile.



^^^^

### **FATTO**

- In data 12.04.2021 la sig.ra Lo Castro Adriana presentava, ai sensi del DM n. 50 del 03.03.2021, tramite il portale telematico, domanda di aggiornamento della III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto (valide per il triennio 2021/24) per il personale ATA -profilo di *assistente amministrativo e collaboratore scolastico*- (cfr. all. n. 1);
- in data 10.08.2021 venivano pubblicate le graduatorie definitive (cfr. all. nn. 2, 3 e 4) ove alla sig.ra Lo Castro Adriana veniva assegnato il punteggio totale di **9,90** per il profilo di *Assistente Amministrativo* e **9,80** per il profilo di *Collaboratore Scolastico* (cfr. all. n. 5).
- i rispettivi punteggi totali di 9,90 e 9,80 sono errati, poiché non è stato valutato il titolo di servizio civile prestato dalla ricorrente;
- nello specifico, la sig.ra Lo Castro Adriana, ha svolto il servizio civile dal 10.07.2018 al 09.07.2019 portando a termine il Progetto “*Il Sole dentro L. 289- Catania*” presso l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – Onlus APS (cfr. all. n. 8);
- in data 21.07.2021 la ricorrente presentava reclamo accettato al protocollo con n. 4993/ C37c (cfr. all. n. 6) e il Dirigente, esaminata la domanda di aggiornamento, lo rigettava con decreto Prot. n. 0005027 del 22.07.2021 (cfr. all. n. 7), assumendo che il servizio prestato veniva indicato nelle note a margine della domanda e che le stesse avessero funzione solo ed esclusivamente di chiarimento e informazione sui titoli e servizi inseriti;
- il predetto servizio civile è stato comunque regolarmente dichiarato in domanda dalla ricorrente, seppur nella sezione delle note;



- per l'espletamento di un anno di servizio civile, la ricorrente ha diritto all'assegnazione di 6 punti, come altresì, confermato dalla Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n. 33151/2021, depositata il 31 maggio 2021 (*cfr. anche Cass. Civ., ordinanza n. 5679/2020 del 02.03.2020*);

- la mancata assegnazione del punteggio per il servizio civile espletato lede fortemente i diritti soggettivi della ricorrente, che viene collocata in una errata posizione in graduatoria.

Tutto ciò premesso in fatto, la sig.ra Lo Castro Adriana agisce in giudizio per ottenere il legittimo punteggio con la conseguente corretta collocazione nella graduatoria di terza fascia del personale ATA -profilo di *assistente amministrativo e collaboratore scolastico*- pubblicate dall'I.I.S.S. "Enrico Medi" di Randazzo (CT), valide per il triennio 2021/2024, per le seguenti ragioni in

## **DIRITTO**

### **1) Sulla giurisdizione del Giudice Ordinario.**

Preliminarmente sembrano opportune brevi considerazioni sulla giurisdizione del Giudice del Lavoro a decidere la presente controversia.

Sul punto, deve, infatti, evidenziarsi che la giurisprudenza risulta oramai granitica nell'affermare che in tema di graduatorie permanenti del personale della scuola, con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento in graduatoria ai sensi del D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297, e successive modificazioni, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in questione determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato.

La controversa di cui trattasi non inerisce a procedure concorsuali, bensì al corretto posizionamento in una graduatoria preordinata al



conferimento di posti che si rendano disponibili (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, ordinanza n. 16756 del 23.07.2014; Cass. civ., Sez. Unite, n. 3032/2011).

Di qui la giurisdizione del Tribunale adito in funzione di Giudice del lavoro.

^^^^

**2) Violazione l'art. 569, comma 3, del D.Lgs. n. 297/1994.**

**Violazione dell'art. 52 della Costituzione. Violazione dell'art. 1 del D.Lgs. n. 165/2001.**

L'art. 569, comma 3, del D. Lgs. n. 297/1994 -Testo Unico della scuola- dispone che “**Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti**”; anche l'art. 485, comma 7, del D. Lgs. 297/1994, dispone, sia pure per il personale docente, la “validità a tutti gli effetti del servizio militare e del servizio civile”.

Granitica è la giurisprudenza che riconosce 6 punti per ogni anno di servizio militare o servizio civile, prestato anche non in costanza di nomina (cfr. Tribunale di Ravenna, sentenza del 15/04/2014; Tribunale di Verona 5 febbraio 2013, proc. n. 1178/2012; Tribunale Monza, sez. lav., 19/11/2013, n. 812; Tribunale di Venezia, n. 863/2012 del 09/08/2012; Tribunale di Saluzzo, proc n. 133/2012, sentenza del 12.09.2012; Tribunale di Catania, sentenza n. 940 del 10 febbraio 2011; Tribunale di Napoli, sentenza n. 12678 del 3 maggio 2012; Tribunale di Lucera, sentenza n. 1953/12 del 6 dicembre 2012, Tribunale di Lanciano Sentenza n. 644 del 19 novembre 2012, Tribunale di Agrigento, sentenza n. 900/2014; Tribunale di Busto Arsizio 2016; Tribunale di Mantova sentenza n. 2/2013; Corte d'Appello di Palermo ottobre 2015;



*Corte d'Appello di Bologna 442 del 1/08/2016; Corte d'appello di L'Aquila sentenza n. 841/2013).*

*L'art. 2050 del D.Lgs. 66/2010 rubricato "Valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici" così recita: "I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.*

***Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro.***

*Le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l'assunzione e l'immissione di personale esterno in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici".*

*L'art. 2050, commi 1 e 2 del D.lgs. 66/2010 (Codice dell'ordinamento militare), va letto in combinato disposto con gli artt. 569 del D. Lgs. 297/1994 (e dell'art. 485 D.Lgs. 297/1994 che riguarda, come già detto, il personale docente) e 52, comma 2, della Costituzione, per una interpretazione costituzionalmente orientata con l'effetto giuridico secondo il quale "chi sia chiamato ad un servizio nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi" (cfr. Corte di Cassazione – Ordinanza n. 5679/2020 del 02.03.2020).*



La portata assolutamente generale del terzo comma dell'art. 569 del D.Lgs. 297/1994 (e dell'art. 485 D.Lgs. 297/1994, per il personale docente) non è connotata da limitazioni di sorta e, pertanto, va applicato anche alle graduatorie, le quali, benché non si qualificano come concorsi, sono selezioni "latu sensu" concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro (cfr. Corte Cass. 08/02/2011 n. 3032; Cass. civ., Sez. lavoro, Ord. 02/03/2020 n. 5679).

Tutto ciò "(...) comporta che il riconoscimento del servizio debba necessariamente essere applicato anche alle graduatorie, onde evitare che chi ha compiuto il proprio dovere verso la nazione si trovi poi svantaggiato nelle procedure pubbliche selettive (...)" (cfr. TAR Lazio, Roma, 08/07/2008 n. 6421/2008).

Questo orientamento è confermato dalla recente ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 33151/2021 che statuisce che si deve "(...), infine disapplicare, perché illegittimo, il D.M. n. 44 del 2001, art. 2, comma 6, così come ogni altra norma regolamentare, che, disponendo diversamente, consenta la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all'analoga previsione del D.M. n. 42 del 2009, v. Consiglio di Stato, sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343)".

Anche il Tribunale di Messina, con la sentenza n. 13889 del 2018, ha "Accolto il ricorso e, per l'effetto, ordina alle amministrazioni convenute, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, la disapplicazione delle graduatorie ad esaurimento dell'A.T. di Messina aa.ss. 2014/2017, relative al personale docente nella parte in cui non tiene conto del servizio militare prestato dal ricorrente come titolo valido per l'insegnamento



*effettuato non in costanza di nomina; condanna per l'effetto dette amministrazioni, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore e per la parte di rispettiva competenza, all'adozione degli atti necessari all'attribuzione del punteggio connesso al servizio militare di cui sopra".*

Nel medesimo solco esegetico si segnala la decisione del Tribunale di Monza (sentenza n. 812 del 19.11.2013), del Tribunale di Brindisi del 30.12.2011 e l'interessante ordinanza n. 78 del 20 ottobre 2010 del Tribunale di Catania.

Per le prefate considerazioni, la sig.ra Lo Castro Adriana ha diritto al riconoscimento ed all'attribuzione di 6 punti avendo espletato un anno di servizio civile, giusta documentazione versata in atti.

Si desidera evidenziare all'Ill.mo Sig. Giudice che il decreto ministeriale n. 50/2022 nell'allegato "A" "TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI E DI SERVIZIO DELLA TERZA FASCIA DELLE GRADUATORIE DI ISTITUTO DEL PERSONALE A.T.A -Avvertenze Punto A- prevede che per il servizio militare e i servizi sostitutivi assimilati per legge, ossia il servizio civile, quando non prestati in costanza di nomina, come nel caso della ricorrente, sono considerati *come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali* ed ai sensi dell'allegato A/5, punto B, TITOLI DI SERVIZIO PUNTO n. 6) per tale servizio si attribuiscono solo 0,60 punti anziché 6.

Tale disposizione ministeriale contrasta con l'art. 569, comma 3, del D.Lgs. 297/1994 e con l'art. 52 della Costituzione.

Ma v'è di più.

L'allegato A, punto A, e allegato A/5, punto B, n. 6 del d.m. n. 50/2021 contrastano anche con il chiaro disposto dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, che testualmente recita: "Per





*amministrazioni pubbliche si intendono **tutte le amministrazioni dello Stato**, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, ...”.*

La predetta disposizione legislativa considera “**amministrazioni pubbliche**” **tutte le amministrazioni dello Stato senza differenziazioni di sorta**. Proprio sul punto numerosa è la giurisprudenza. In particolare -in una fattispecie analoga e riguardante il diritto al riconoscimento di 6 punti anziché di 0,60 che erano assegnati all’aspirante inserito nella graduatoria del personale ATA per il riconoscimento e la relativa valutazione del titolo di servizio prestato presso l’ASL-, **nella sentenza n. 1145/2015 il Tribunale di Monza** ha precisato che l’art. 1 del T.U. del pubblico impiego di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001 è stato introdotto al fine di riconoscere un punteggio e agevolare chi ha già dato prova di avere svolto attività lavorativa per la pubblica amministrazione: in breve, “*la norma pertanto deve essere interpretata in senso ampio, considerando l’espressione amministrazione statale in senso lato e quindi relativa al concetto di pubblica amministrazione*”, ovvero in “senso atecnico volendo fare riferimento al lavoro prestato presso una pubblica amministrazione”, tanto più che “**la posizione di collaboratore scolastico non necessita di particolari qualifiche e pertanto non avrebbe senso limitare la valutazione del servizio svolto solo a particolari categorie della pubblica amministrazione stessa**”. Nel caso specifico, l’art. 1 del d. lgs. 165/2001 (T.U. del pubblico impiego) stabilisce che, ai fini della disciplina del rapporto di lavoro con le amministrazioni pubbliche, le “*amministrazioni dello Stato*” coincidono integralmente con le “*amministrazioni pubbliche*” (cfr. anche Trib. Monza, sentenza n. 658 del



14.01.2016; Giudice del lavoro del Tribunale di Torino, n. 5924 del 16.10.2017).

^^^^

Ancora, l'amministrazione resistente ha attribuito alla ricorrente 0 (zero) punti, sull'assunto che nella domanda di aggiornamento presentata dall'aspirante, nessun servizio risultava inserito, ma solo menzionato nelle note a margine della domanda, ritenendo che le note hanno la funzione di solo chiarimento ed informazione sui titoli o servizi inseriti in domanda.

E' pacifico che un semplice controllo della domanda, avrebbe consentito all'amministrazione resistente di constatare l'errore; detta circostanza è idonea ad evidenziare la palese violazione dell'art. 6 della L. 241/1990: l'amministrazione avrebbe dovuto accorrere in soccorso alla ricorrente e non, al contrario, pregiudicare la stessa in modo irreparabile.

*“Infatti ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), della l. n. 241/1990 e dell'art. 71, comma 3, del d.P.R. n. 445/2000, la Pubblica Amministrazione deve concedere il soccorso istruttorio volto alla rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete. Con l'esercizio del predetto soccorso non si va pertanto a supplire a gravi deficienze della domanda a danno degli altri partecipanti, ma si consente solo di adeguare la domanda agli elementi di fatto, incontestati e già a conoscenza della p.a. (cfr. Tribunale di Foggia, Sez. Lav., ordinanza 2 gennaio 2021).*

L'affermazione di parte resistente secondo cui il titolo di servizio non sarebbe stato riconosciuto perché, nessun servizio risultava inserito, ma solo menzionato nelle note a margine della domanda e dunque, non valutato, è frutto di eccessivo formalismo, in ragione della immediata rilevabilità del possesso del titolo di servizio.



In definitiva, l'Amministrazione non ha svolto alcun controllo o verifica sulla documentazione presentata, come invece avrebbe dovuto, nemmeno a seguito della segnalazione fatta dalla ricorrente (vedi suo reclamo), né ha attivato il meccanismo del soccorso istruttorio previsto dall'art. 6 della L. n. 241/1990.

L'Amministrazione deve attivarsi per mezzo del soccorso istruttorio ex art. 6 della L. n. 241/1990, ove siano riscontrati meri errori materiali, agevolmente desumibili dai documenti già in possesso e da lei già conosciuti.

Un tale obbligo di verifica e di controllo permane anche nei casi in cui la domanda di partecipazione sia presentata in modo informatizzato, poiché tale modalità di partecipazione è volta a semplificare ed accelerare la procedura, ma non fa venire meno il dovere dell'Amministrazione di svolgere un'attività istruttoria corretta e completa (cfr. T.A.R. Veneto, Sez. I, 09.02.2017, n. 144; T.A.R. Veneto, Sez. I, 21.12.2016, n. 1418).

Se ne deduce che la ricorrente ha diritto all'attribuzione di punti 6,00, anziché 0, per ciascun profilo per l'anno di servizio civile prestato.

Per le prefate considerazioni, la sig.ra Lo Castro Adriana ha diritto alla rideterminazione del punteggio così determinato:

-per il profilo di *-assistente amministrativo*:

Punteggio errato in graduatoria	9,90 +
Punti servizio civile	6,00 =
Punteggio totale	<b><u>15,90</u></b>



-per il profilo di -collaboratore scolastico:

Punteggio errato in graduatoria	9,80 +
Punti servizio civile	6,00 =
Punteggio totale	<b><u>15,80</u></b>

^^^^

### **ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C**

Con riferimento alla notifica ai controinteressati, si osserva che, anche per celerità ed economia processuale, mancando nelle graduatorie pubblicate dall'I.I.S.S. "*Enrico Medi*" di Randazzo (CT) qualsiasi indicazione di residenza e gli altri dati identificativi dei soggetti in graduatoria, sussistono i presupposti per autorizzare la notifica ex art. 151 c.p.c. (derogando alle onerose formalità previste dall'art. 150 c.p.c.), mediante pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza nel sito internet del MIUR e/o del predetto Istituto scolastico.

Infatti, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso andrà notificato a tutti i potenziali controinteressati, ossia a tutti coloro che ora si trovano in una migliore collocazione in graduatoria rispetto alla ricorrente. Tuttavia, la notifica del ricorso nei modi ordinari risulterebbe impossibile in ragione dell'impossibilità di identificare i controinteressati.

Si rileva, altresì, che la tradizionale notifica per pubblici proclami sia oltremodo onerosa per la parte ricorrente, e comunque, secondo il Consiglio di Stato 19.02.1990 n. 106, la stessa non appare comunque idonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino, potenziale convenuto in giudizio, di prendere visione costante del Foglio degli



Annunzi Legali provinciali o della Gazzetta Ufficiale. Al contrario, il sito istituzionale del Ministero e la sede locale è, invece, costantemente seguito da tutti i candidati/aspiranti alle graduatorie, in quanto oggi mezzo di comunicazione ufficiale, quale anche strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti. Pertanto, tale mezzo appare più idoneo ai fini che qui interessano.

Invero, *“In tema di notificazioni autorizzate dal Giudice ai sensi dell’art. 151 c.p.c., le forme devono trovare corrispondenza nello scopo dell’atto e le modalità prescelte debbono garantire i principi fondamentali del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio”* (cfr. Cass. civ., Sez. VI, 11.10.2017 n. 23919).

Ritenuto quanto sopra, la presente difesa

#### **FA ISTANZA**

affinché l’Ill.mo Giudicante voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso ai controinteressati con modalità diverse da quelle ordinarie, ai sensi dell’art. 151 c.p.c., ossia mediante la pubblicazione del ricorso e dell’emanando decreto di fissazione dell’udienza sul sito internet istituzionale del MIUR e/o dell’I.I.S.S. “*Enrico Medi*” di Randazzo (CT).

^^^^

Per le suesposte ragioni, la sig.ra Lo Castro Adriana, *ut supra* rappresentata, difesa e domiciliata,

#### **CHIEDE**

che la Giustizia adita, previa fissazione dell’udienza di discussione, accolga le seguenti

#### **CONCLUSIONI**

Piaccia all’Ill.mo Sig. Giudice adito, *contrariis reiectis*:

- in via preliminare, qualora il Tribunale lo ritenga opportuno:



autorizzare la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza ex art. 151 c.p.c. mediante la pubblicazione sul sito internet del MIUR e/o dell'I.I.S.S. "Enrico Medi" di Randazzo (CT);

- per i motivi dedotti in narrativa, in via principale:

a) riconoscere alla ricorrente 6 punti per il titolo di servizio civile espletato dal 10.07.2018 al 09.07.2019;

b) attribuire, così, alla ricorrente il punteggio totale di **15,90** (ossia 9,90+6) nelle graduatorie definitive di circolo e di istituto di III fascia -profilo di assistente amministrativo- e il punteggio totale di **15,80** (9,80+6) nelle graduatorie definitive di circolo e di istituto di III fascia -profilo di collaboratore scolastico- del personale ATA pubblicate dall'I.I.S.S. "Enrico Medi" di Randazzo (CT) e valide per il triennio 2021/2024;

in via meramente graduata:

c) riconoscere alla ricorrente almeno 0,60 punti per il titolo di servizio civile espletato dal 10.07.2018 al 09.07.2019 e attribuirle, così, il punteggio totale di 10,50 (ossia 9,90+0,60) per il profilo di assistente amministrativo ed un punteggio totale di 10,40 (ossia 9,80+0,60) per il profilo di collaboratore scolastico, nelle su citate graduatorie del personale ATA di terza fascia;

d) in ogni caso, adottare tutti i provvedimenti ritenuti più idonei ed opportuni a tutela della posizione e del diritto soggettivo della ricorrente;

- Con vittoria di spese e compensi di causa.

*Salvis iuribus.*

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002 l'avv. Mario Chieffallo dichiara che il valore del presente giudizio è indeterminabile e che il relativo contributo unificato di € 259,00 deve essere posto a debito, poiché la ricorrente ha depositato l'istanza per l'ammissione al gratuito



patrocinio ai sensi di legge, come da documentazione versata in atti, e si riserva di depositare il provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio che sarà rilasciato dal competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania.

Ad ogni modo la ricorrente è in possesso di un reddito che non supera il triplo dell'importo di cui all'art. 76 DPR 115/2002 come da autocertificazione versata in atti e che, pertanto, è esonerata comunque dal pagamento del contributo unificato, ai sensi e ad ogni effetto di legge.

Si producono con allegazione nel fascicolo di parte:

- 1) domanda di aggiornamento della graduatoria del personale ATA del 12.04.2021 prot. n. 3931290;
- 2) decreto di pubblicazione graduatorie definitive del 10.08.2021, prot. n. 0005171;
- 3) graduatoria definitiva AA III fascia;
- 4) graduatoria definitiva CS III fascia
- 5) scheda di valutazione titoli;
- 6) reclamo del 21.07.2021
- 7) decreto rigetto Prot. n. 0005027 del 22.07.2021
- 8) attestazione servizio civile prestato dalla ricorrente;
- 9) D.M. n. 50 del 03.03.2021.
- 10) titolo di studio posseduto dalla ricorrente.

S. Mango d'Aquino, addì 10.02.2022

-avv. Mario Chieffallo-

